

Verbale incontro della Sottocommissione “Sicurezza Cantieri” del 06/12/11

Ordine del giorno

- 1) Approfondimenti normativi: DM 11/04/11.
- 2) Pubblicazione su G.U. del DPR 14/09/11 n. 177 (ambienti sospetti di inquinamento o confinati)
- 3) Incontri di formazione e convegni
- 4) Principali temi da affrontare nei prossimi incontri
- 5) Varie ed eventuali

Discussione

Al 1° punto dell'o.d.g. viene presentato dall'Ing. Fiocchi il DM 11/04/11 che entrerà in vigore il 28/02/2012; per la presentazione è utilizzata la sintesi di cui in allegato e si discute in merito alle nuove modalità di richiesta di verifica (prima verifica e verifiche periodiche).

Il nuovo decreto, tra le altre cose, prevede che debba essere fatta richiesta all'INAIL entro 60 giorni dalla scadenza della verifica, comunicando anche il nome del soggetto abilitato eventualmente scelto.

L'INAIL ha tre possibilità:

- 1) Effettua il sopralluogo
- 2) Non effettua il sopralluogo, ma comunica che ci si può avvalere del soggetto abilitato comunicato
- 3) Non dice nulla. In questo caso è necessario contattare un soggetto abilitato presente nella banca dati che deve essere diverso dal soggetto comunicato nella richiesta.

Durante l'incontro è intervenuto il collega, Ing. Federico Di Leo - DSP - AUSL Modena, che si ringrazia vivamente. L'ing. Di Leo risponde ad alcune domande specifiche:

- D) Se l'INAIL non esce entro i 60 giorni, si può usare la macchina anche dopo la scadenza della verifica?
- R) NO, il nuovo DM stabilisce che non potrà più operare una macchina priva di verifica
- D) Si può usare una macchina nuova anche prima della prima verifica dell'INAIL?

R) Sì

L'Ing. Di Leo comunica che ad oggi nessun soggetto è stato abilitato (ci sono state 64 richieste ma nessuna è stata accettata) per l'effettuazione delle verifiche.

Il punto 2° e 3° dell'o.d.g non sono stati trattati per mancanza di tempo

Si è deciso di trattare la discussione del DPR 14/09/11 n. 177 (ambienti sospetti di inquinamento o confinati) durante il prossimo incontro fissato per il giorno **08/02/2012 ore 18.00**. I partecipanti si sono impegnati ad analizzare il DPR prima dell'incontro.

Il verbalizzante (Giorgio Fiocchi)

ALLEGATO

Disciplina per le verifiche periodiche delle attrezzature di cantiere: scale aeree, ponti mobili che prevedono ascensori-montacarichi, piattaforme di lavoro, apparecchi di sollevamento.

Sul S.O. n. 111 della G.U. n. 98 del 29 aprile 2011 è stato pubblicato il D.M. 11 aprile 2011 recante "Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, del medesimo Decreto Legislativo".

Nell'Allegato VII al D.Lgs. 81/2008 sono ricomprese la gran parte delle attrezzature di cantiere per il sollevamento dei materiali e delle persone (scale aeree, ponti mobili, piattaforme di lavoro, apparecchi di sollevamento) che prevedono verifiche periodiche annuali o biennali.

Il decreto, previsto dal comma 11 dell'art. 71 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., entrerà in vigore il prossimo 28 luglio (**prorogato al 28 gennaio 2012**), definendo la procedura che il datore di lavoro deve seguire per richiedere l'effettuazione delle verifiche periodiche delle attrezzature di cui all'allegato VII del medesimo decreto, le modalità con cui vanno effettuate ed i criteri per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati, oltre alle ASL ed all'INAIL (si ricorda che la Legge 30 luglio 2010, n. 122, prevede la soppressione dell'ISPESL e l'attribuzione delle competenze all'INAIL). Si precisa che l'allegato III - *Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti di cui all'allegato I* - è entrato in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

L'INAIL, ai sensi dei commi 11 e 12 dell'art. 71, è titolare della prima delle verifiche periodiche da effettuarsi nel termine di sessanta giorni dalla richiesta avanzata dal datore di lavoro, mentre le ASL sono titolari delle verifiche periodiche successive alla prima da effettuarsi nel termine di trenta giorni dalla richiesta.

Nel momento in cui il datore di lavoro richiede la verifica, deve indicare il nominativo del soggetto abilitato, pubblico o privato, del quale il soggetto titolare della funzione (INAIL o ASL) si avvale laddove non sia in grado di effettuare, direttamente con la propria struttura o a seguito di accordi tra INAIL, ASL, ARPA o Direzione Provinciale del Lavoro, la verifica stessa.

L'elenco dei soggetti abilitati è istituito presso l'INAIL e presso le ASL (eventualmente non su base locale, ma su base regionale) ed è messo a disposizione dei datori di lavoro dal titolare della funzione per consentire al datore di individuare il soggetto di cui avvalersi.

I soggetti abilitati presenti in questo elenco, devono far parte di un elenco riportato in allegato III del decreto, istituito e pubblicato dal Ministero del Lavoro, a seguito di richiesta di iscrizione da parte degli stessi soggetti.

In caso di non intervento da parte dell'INAIL, della ASL, direttamente con la propria struttura o a seguito di accordi tra INAIL, ASL, ARPA o Direzione Provinciale del Lavoro, o del soggetto abilitato già indicato dal datore di lavoro, decorsi i limiti temporali di sessanta o trenta giorni, il datore di lavoro deve avvalersi dei soggetti, pubblici o privati, dell'elenco pubblicato dal Ministero del Lavoro.

I **soggetti abilitati**, pubblici o privati, devono essere in possesso dei requisiti riportati nell'allegato I. Le **modalità** di effettuazione delle verifiche (prima e successive) sono definite nell'allegato II.

Il comma 3 dell'articolo 3 prevede l'emanazione di un decreto, da emanare entro 180 giorni dal 28 luglio p.v., per stabilire le tariffe. Fino a tale data, si applicheranno le tariffe dei soggetti titolari della funzione.

Nel caso di verifiche effettuate da INAIL, ASL o dai soggetti abilitati pubblici e privati presenti nell'elenco da essi istituito, il 15% dei compensi copre i costi legati all'attività di controllo dell'operato dei soggetti abilitati, all'attività amministrativa, di controllo, di monitoraggio, di costituzione, di gestione e di mantenimento della banca dati informatizzata dell'INAIL; la quota rimanente spetta al soggetto abilitato che ha effettuato la verifica. Nel caso di verifica effettuata decorsi i termini temporali di sessanta e trenta giorni da soggetti pubblici o privati abilitati riportati nell'elenco del Ministero del Lavoro, il datore di lavoro comunica al soggetto titolare della funzione, il soggetto abilitato scelto. I compensi destinati a tali soggetti non possono differire in eccesso o difetto di oltre il 15% dalle tariffe stabilite dal titolare della funzione e successivamente dal decreto summenzionato.

Il 5% della tariffa verrà destinato all'INAIL per la gestione ed il mantenimento della banca dati informatizzata. Il legislatore specifica, all'articolo 6, che rimangono in vigore i seguenti decreti:

- a) Decreto Ministeriale 29 febbraio 1988 recante "Norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³";
- b) Decreto Ministeriale 23 settembre 2004 recante "Modifica del Decreto del 29 febbraio 1988, recante norme di sicurezza per la progettazione, l'installazione e l'esercizio dei depositi di gas, di petrolio liquefatto con capacità complessiva non superiore a 5 m³ e adozione dello standard europeo EN 12818 per i serbatoi di gas di petrolio liquefatto di capacità inferiore a 13 m³";
- c) Decreto Ministeriale 17 gennaio 2005 recante la "Procedura operativa per la verifica decennale dei serbatoi interrati per GPL con la tecnica basata sul metodo delle emissioni acustiche";
- d) Decreto Ministeriale 1° dicembre 2004, n. 329 "Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a pressione e degli insiemi di cui all'articolo 19 del Decreto Legislativo 25 febbraio 2000, n. 93".

Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome. In sede di prima applicazione i soggetti riconosciuti competenti continuano ad esercitare le funzioni stabilite dalla legislazione regionale/provinciale.

ANALISI DEGLI ALLEGATI

Si riporta l'analisi degli allegati, approfondendo esclusivamente i punti di novità per i datori di lavoro, rispetto alle attuali disposizioni normative.

ALLEGATO I

Requisiti dei soggetti pubblici o privati.

ALLEGATO II

Modalità di effettuazione delle verifiche periodiche. **Si approfondisce il punto 5 "Procedure amministrative"**.

Il datore di lavoro che mette in servizio, successivamente al 28 luglio p.v., un'attrezzatura di lavoro fra quelle riportate nell'allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008, ne dà immediata comunicazione all'INAIL per consentire la gestione della relativa banca dati. L'INAIL assegna all'attrezzatura un numero di matricola e lo comunica al datore di lavoro.

Il datore di lavoro deve richiedere all'INAIL l'esecuzione della prima delle verifiche periodiche comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione della verifica. Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, le piattaforme di lavoro autosollevanti su colonne, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, di cui all'allegato VII del Decreto Legislativo n. 81/2008, già messi in servizio alla data di entrata in vigore del decreto, la richiesta di prima verifica periodica costituisce adempimento dell'obbligo di comunicazione all'INAIL per l'assegnazione del numero di matricola.

Per i carrelli semoventi a braccio telescopico, gli ascensori e montacarichi da cantiere con cabina/piattaforma guidata verticalmente e gli idroestrattori a forza centrifuga, messi in servizio in assenza di direttiva di prodotto specifica, dovrà essere attestata da parte del datore di lavoro o da persona competente da lui incaricata la conformità della macchina ai requisiti di sicurezza di cui all'allegato V del Decreto Legislativo n. 81/2008: tale attestazione dovrà essere allegata alla richiesta della prima delle verifiche periodiche.

Con la periodicità prevista dall'allegato VII e almeno trenta giorni prima della scadenza del relativo termine, il datore di lavoro deve richiedere alla ASL competente per territorio l'esecuzione delle verifiche periodiche successive alla prima, comunicando il luogo presso il quale è disponibile l'attrezzatura per l'esecuzione delle stesse.

Il datore di lavoro deve mettere a disposizione del verificatore il personale occorrente, sotto la vigilanza di un preposto e i mezzi necessari per l'esecuzione delle operazioni stesse, esclusi gli apparecchi di misurazione.

La documentazione (relativa alle verifiche, le denunce e le comunicazioni di messa in servizio) deve essere tenuta presso il luogo in cui l'attrezzatura viene utilizzata.

Il datore di lavoro deve comunicare alla sede INAIL competente per territorio la cessazione dell'esercizio, l'eventuale trasferimento di proprietà dell'attrezzatura di lavoro e lo spostamento delle attrezzature, per l'inserimento in banca dati

ALLEGATO III

Modalità per l'abilitazione, il controllo e il monitoraggio dei soggetti verificatori.

ALLEGATO IV

Modulistica.

Publicato in Gazzetta Ufficiale il regolamento per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 260 dell'8 novembre 2011 il D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177, "Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81", che entrerà in vigore il 23 novembre 2011.

La disciplina si applica ai lavori in ambienti sospetti di inquinamento come definiti agli articoli 66 e 121 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) e negli ambienti confinati di cui all'allegato IV, punto 3, del medesimo decreto legislativo.

A titolo esemplificativo, gli ambienti sospetti di inquinamento sono i pozzi neri, le fogne, i camini, le fosse, le gallerie e in generale gli ambienti e recipienti ove sia possibile il rilascio di gas deleteri e ove è vietato l'accesso dei lavoratori senza che sia stata previamente accertata l'assenza di pericolo per la loro vita e integrità fisica, ovvero senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione e altri mezzi idonei (in caso di dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori devono essere assicurati con cintura, vigilati durante il lavoro ed eventualmente forniti di apparecchi di protezione).

Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti e silos sono definiti ambienti confinati e sono oggetto, nell'allegato di cui sopra, di una serie di norme riguardanti i lavoratori che vi accedono e le modalità costruttive finalizzate alla sicurezza.

Il Regolamento fissa, all'articolo 2, i requisiti che le imprese e i lavoratori autonomi devono possedere ai fini dello svolgimento di qualsiasi attività lavorativa nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Tali requisiti sono di seguito sinteticamente esposti:

- integrale applicazione delle vigenti disposizioni in materia di valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria e misure di gestione delle emergenze e in caso di imprese familiari e lavoratori autonomi di cui al Testo Unico sulla Sicurezza;
- impiego di personale, in percentuale non inferiore al 30 per cento della forza lavoro, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati;
- avvenuta effettuazione di attività di informazione e formazione di tutto il personale, tra cui il datore di lavoro ove impiegato per attività lavorative in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, mirato alla conoscenza dei fattori di rischio propri di tali attività;
- possesso di dispositivi di protezione individuale, strumentazione e attrezzature di lavoro idonei alla prevenzione dei rischi e avvenuta effettuazione di attività di addestramento all'uso corretto di tali dispositivi, strumentazione e attrezzature;
- avvenuta effettuazione di attività di addestramento di tutto il personale impiegato, ivi compreso il datore di lavoro, relativamente alla applicazione delle procedure di sicurezza di cui al Testo Unico sulla Sicurezza;
- rispetto e applicazione delle vigenti previsioni e della normativa in materia di regolarità contributiva e contrattazione collettiva di settore.

Il Regolamento individua altresì, all'articolo 3, le procedure di sicurezza da seguire nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

Durante tutte le fasi delle lavorazioni in ambienti sospetti di inquinamento o confinati deve essere adottata ed efficacemente attuata una procedura di lavoro diretta a eliminare o, dove impossibile, ridurre al minimo i rischi propri delle attività, comprensiva della eventuale fase di soccorso e di coordinamento con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale e dei Vigili del Fuoco.

Nel caso di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, prima dell'accesso negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati tutti i lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice (compreso il datore di lavoro se impiegato nelle

medesime attività) o i lavoratori autonomi devono essere informati dal datore di lavoro committente sulle caratteristiche dei luoghi in cui sono chiamati a operare, su tutti i rischi esistenti negli ambienti e sulle misure di prevenzione ed emergenza adottate.

Il datore di lavoro committente individua un proprio rappresentante, in possesso delle necessarie competenze e che abbia comunque svolto le attività di informazione, formazione e addestramento richieste, affinché indirizzi e coordini le attività svolte dai lavoratori impiegati dalla impresa appaltatrice o dai lavoratori autonomi e per limitare i rischi da interferenza di tali lavorazioni con quelle del personale impiegato dal datore di lavoro committente.

Si sottolinea, ex art. 2, comma 2, del Regolamento, che nel **settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati non è ammesso il ricorso a subappalti**, se non espressamente autorizzati dal datore di lavoro committente e certificati ai sensi del Titolo VIII, Capo I, del D.Lgs. n. 276/2003, e successive modificazioni e integrazioni.

Sempre in materia di affidamento da parte del datore di lavoro di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, restano applicabili, fino alla data di entrata in vigore della disciplina stabilita dal Regolamento, i criteri di verifica della idoneità tecnicoprofessionale prescritti dall'articolo 26, comma 1, lettera a), del D.Lgs. n. 81/2008.